



**TRIBUNALE DI NOLA  
II SEZIONE CIVILE  
UFFICIO FALLIMENTARE**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 1-  
1/2022**

Il Giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

*visto* il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Buonicontro Aldo (BNNLDA73E02F839D) e Mazzuocolo Giovanna (MZZGNN74A51G812H), rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Liguori ed assistiti dall'occ dott.

Domenico Perugino;

esaminati gli atti di causa;

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO  
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70  
CC.II.**

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Acerra;  
*rilevato* che gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ex art. 66 comma I CCI; essi, sono altresì, qualificabili come consumatori nei termini di cui all'art. 2 lettera e) CCI, non ostando a tale qualificazione la circostanza che parte dell'esposizione debitoria di Buonicontro Aldo sia maturata nell'ambito dell'esercizio della sua attività di impresa, di fatto cessata dal 2018; vale, sul punto, richiamare la giurisprudenza di merito maturata in seno alla l. 3/2012, che ha ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato debiti di natura mista (ovverosia sia di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale, non risultando inficiata la qualifica di consumatore allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della



composizione complessiva del debito (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Grosseto 22 giugno 2021); richiamata, altresì, la giurisprudenza di legittimità che ha precisato di non condividere l'opzione tesa ad affermare un intento precettivo assoluto della nozione di consumatore, che circoscriverebbe la figura di consumatore a colui che intenda ristrutturare debiti preesistenti non sorti da attività di impresa o professione, neanche in parte; il richiamo della legge, invero, è più alla qualità dei debiti da ristrutturare che non all'attività svolta dal soggetto proponente, per cui non vi sono margini per escludere dall'accesso al piano tutti quei soggetti che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle (cfr. in tal senso Corte di Cassazione 1896/2016); rilevato che, nella fattispecie, Buonincontro Aldo non svolge più alcuna attività imprenditoriale (svolgendo attività di lavoro dipendente presso la GRIMALDI EUROMED a far data dal 5/10/2020) e l'indebitamento oggetto di composizione è composto per la maggior parte da debiti di natura personale;

*rilevato*, altresì, che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nella crisi del settore dell'artigianato che ha inciso negativamente sull'attività imprenditoriale svolta dal Buonincontro con la sua impresa individuale Impiantistica Futura di Buonincontro Aldo, portandola alla cessazione ed alla cancellazione dal registro delle imprese in data 28.09.2018;

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti risultano comproprietari di un bene immobile gravato da ipoteca sito in Acerra al Corso Italia 197, avente un valore di stima di circa € 143.260,00, Mazzuoccolo risulta proprietaria di un bene mobile registrato particolarmente vetusto (automobile tipo Hyundai modello Atos prime, targato CH248PF) e quote immobiliari di irrisorio valore, la cui liquidazione appare antieconomica, mentre Buonincontro percepisce un reddito mensile da lavoro dipendente di circa € 2.300,00; a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn.



3 membri) per un importo pari ad € 1.800,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 180.816,09;

*preso atto* che la durata del piano è di circa 20 anni (260 rate) e che l'attivo messo a disposizione dei debitori è di complessivi € 130.000,00, che saranno versati mediante rate mensili di € 500,00 (con rata doppia il mese di dicembre);

*considerato* che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 41,81%; quanto, poi, ai crediti privilegiati in favore di Agenzia delle Entrate, essi risultano degradati al chirografo in quanto in caso di liquidazione ex art. 268 CCI il ricavato della stessa andrà esclusivamente in favore del creditore ipotecario;

*preso atto* delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

*presa visione* anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

#### **AMMETTE**

la proposta e il piano del consumatore proposti;

#### **ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;

#### **DISPONE**

Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.



Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore dei ricorrenti e al Gestore della crisi, nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 16.11.2022

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*

